

AW "B" REP. 3774 RAC. 2963

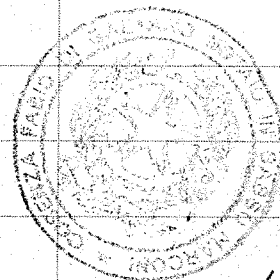
STATUTO

della Società "DELTA.WEB S.p.A." con sede in Codigoro (FE).

Modifiche di statuto sociale (bozza)

SOMMARIO

Art.	1.	Denominazione
	2.	Oggetto
	3.	Sede
	4.	Domicilio dei soci
	5.	Durata
	6.	Capitale sociale e sue variazioni
	7.	Azioni
	8.	Trasferimenti e prelazione
	9.	Obbligazioni
	10.	Organi della società
	11.	Assemblea dei soci
	12.	Convocazione dell'Assemblea
	13.	Assemblea ordinaria
	14.	Assemblea straordinaria
	15.	Funzionamento dell'Assemblea
	16.	Consiglio di amministrazione
	16 bis.	Amministratore Unico
	17.	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
	18.	Poteri del Consiglio di Amministrazione
	19.	Presidente e Vice Presidente del Consiglio
	20.	Amministratore Delegato
	21.	Collegio sindacale
	21 bis.	Revisione legale dei conti
	21 ter.	Direttore Generale
	23.	Ripartizione degli utili
	24.	Scioglimento



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Flavio Barbieri

24 bis. Controllo analogo

25. Foro competente

26. Clausola finale



CF
C
D

Mano Barbato

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

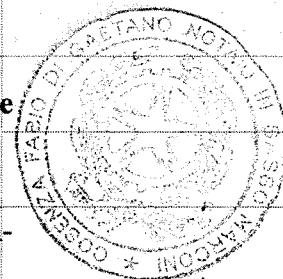
E' costituita una società per azioni con la denominazione "DELTA.WEB S.p.A.".

Art. 2 - Oggetto

La società ha per oggetto, **nel rispetto delle prescrizioni di legge, il seguente servizio pubblico locale per il quale gode di diritti speciali o esclusivi.**

La ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di:

- a) reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonia vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet - Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati - anche a commutazione di pacchetto e/o circuito - e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software;
- b) servizi in materia informatica, di networking, di elaborazione e gestione di banche dati, sviluppati sia su sistemi tradizionali - ossia reti private di computer - che su sistemi di reti pubbliche - ossia Internet, Intranet e Extranet;
- c) applicazioni multimediali;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Romano Barbieri]

La società potrà inoltre effettuare per quanto connesso ed inerente a quanto sopra precisato ed ai sensi di legge:

- a) la vendita di pubblicità su Internet;
- b) le attività di consulenza, informazione e formazione in materia informatica;
- c) il commercio e l'installazione di software, di materiali audiovisivi, di apparecchiature elettroniche dedicate al calcolo ed ai processi di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di mandati di agenzia e di rappresentanza, nonché la vendita diretta ed indiretta, di software, servizi informatici, computer, accessori elettronici e materiale elettronico.

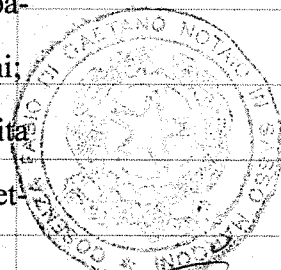
La società potrà inoltre, **ai sensi di legge**, compiere ogni altra attività connessa o complementare a quelle sopra specificate nonché qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria avente attinenza con l'oggetto sociale e/o ritenuta utile al conseguimento dello stesso. La società potrà quindi anche acquistare, vendere e gestire titoli e partecipazioni sociali, aziende e immobili; potrà concedere prestiti e garanzie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche reali in genere a favore di terzi.

La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nel pieno rispetto della legislazione vigente e di eventuali vincoli in materia di telecomunicazioni, e quindi con espressa esclusione dell'esercizio delle suddette attività finanziarie e di partecipazione nei confronti del pubblico.

Si vogliono comunque escludere tutte le attività di cui alle Leggi 39/1989, 197/1991, D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 3 - Sede

La sede legale della società è nel Comune di Codigoro (FE), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.



Cd

Ad

Manlio Borsari

Nei modi di legge potranno essere istituite altrove, nonché soppresse, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 4 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta).



TITOLO II

Capitale

Art. 6 - Capitale Sociale e sua variazione

Il capitale sociale è di Euro 2.916.670,00= (duemilioninovecentosedicimilaseicentosestenta/00), diviso in 291.667 azioni del valore nominale di Euro 10,00= (dieci/00) ciascuna assegnate secondo quanto risulta dal libro dei soci; può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto del Codice Civile in materia.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

La società per Azioni non ha obbligo di emettere titoli azionari.

Nel rispetto delle disposizioni normative e qualora i soci pubblici che detengono il capitale dei propri soci lo autorizzino, la società potrà destinare a uno o più soci finanziatori non stabili una partecipazione minoritaria, senza che ciò alteri il proprio profilo di società a partecipazione pubblica totalitaria indiretta.

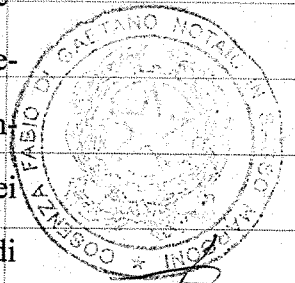
Detto socio (o soci) non parteciperà al governo aziendale e quindi ai profitti ed alle perdite di esercizio e, se del caso, attribuendo come da direttiva di Assemblea a detto socio privato di minoranza una specifica categoria di azioni.

Handwritten signature: Romano Borsini

Art. 8 - Trasferimenti e prelazione

Il socio che intenda trasferire a qualunque titolo anche gratuito e di liberalità le proprie azioni o parte di esse, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, a soggetti diversi dagli altri soci o comunque non nel rispetto della proporzionalità delle quote azionarie, dovrà previamente offrirle in opzione agli altri soci, dandone loro comunicazione mediante lettera raccomandata R.R. con copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il valore nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito) e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà a darne comunicazione a tutti soci entro quindici giorni dal ricevimento: quelli tra i destinatari che intendano accettare in tutto o in parte il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata R.R., la propria incondizionata volontà ad acquistare in tutto o in parte, le azioni o i diritti offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la



C

Al

Maurizio Benelli

Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 9 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 2410 e segg. C.C. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

Organi della Società - Assemblee

Art. 10 - Organi della Società

Sono organi della Società:

1. L'Assemblea dei Soci
2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione
3. Il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione.

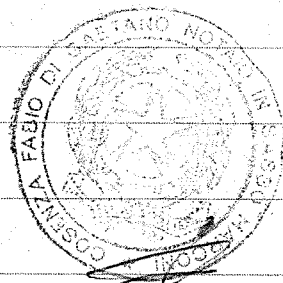
La società non potrà in ogni caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Art. 11 - Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona ai sensi di legge. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea é ordinaria o straordinaria ai sensi delle vigenti norme in materia; essa è convocata dall'organo amministrativo della società anche al di fuori della



C

C

Al

Barbieri

Hanno

sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice Civile.

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio degli stessi risultante dal libro soci.

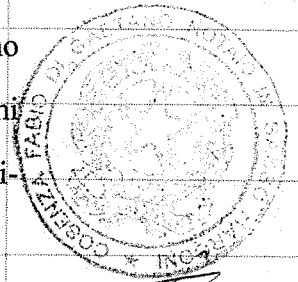
La lettera di convocazione può essere inviata anche con mezzi informatici purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa lettera potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 13 - Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria:

1. Approva il bilancio;
2. Nomina il Presidente, **con possibilità di attribuire al medesimo deleghe ai sensi dell'art. 11 comma 9, lett. a, 2^a parte del d.lgs. 175/2016**, ed i componenti il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, nomina l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e **l'organo di revisione**, garantendo che almeno un terzo dei componenti di ogni organo collegia-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

le appartenga al genere meno rappresentato (DPR 251/2012);

3. Determina il compenso degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti, atteso che in ogni caso è fatto divieto di corrispondere ai componenti di detti organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato;

4. Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonchè sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori;

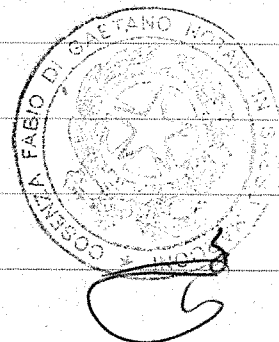
6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

7. approva la relazione annuale (all'interno della relazione di gestione) sul governo societario.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, accertate dall'organo amministrativo prima della scadenza dei termine ordinario, lo richiedano, il termine per la convocazione dell'Assemblea di approvazione del bilancio potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



Can

Di

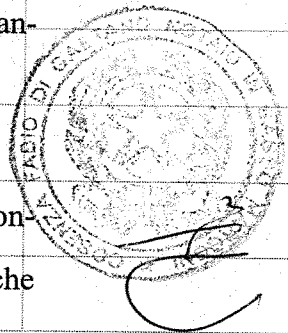
Mano - Benfatti

Art. 14 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. Essa è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal Vicepresidente, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'Assemblea, e se del caso, da due scrutatori scelti tra i soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando gli Amministratori lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.



C

di

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero, qualora sia consentito dalle disposizioni di legge in materia, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile. Gli amministratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti

Maria Rosalia

dalle disposizioni previste in attuazione del d.lgs. 175/2016..

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente esclusivamente con funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

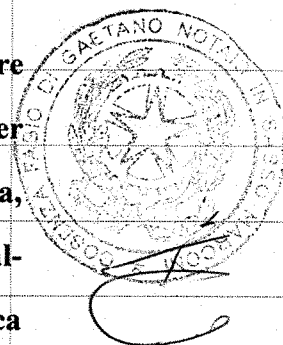
Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Restano ferme le ulteriori cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge in applicazione della legge 190/2012.

Art. 16 bis - Amministratore Unico

Nel caso che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudi-



A handwritten signature, possibly "C.", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "D.", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "Barbato", written vertically in dark ink.

zio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione, **compreso tutto quanto previsto dall'art. 18, commi da 4 a 11 del presente Statuto.**

I poteri di straordinaria amministrazione sono invece di competenza dell'assemblea dei soci, che delibera validamente con le maggioranze del presente statuto, oppure applicando quanto previsto dal successivo art. 24 bis.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento dal Vicepresidente, con comunicazione scritta contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare ed è inviata, alternativamente tramite raccomandata A/R, telefax o posta elettronica a ciascun amministratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima. Ai consiglieri, in ogni caso, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'adunanza medesima. A prescindere da ogni formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente di riunione ed il Segretario.

Art. 18 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
 - conferire immobili in altre società costituite e costituenti;
 - rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie ed assumere partecipazioni e interessenze per gli effetti di cui all'art. 2 del presente statuto.
 - acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari;
 - rinunciare ad ipoteche legali;
 - esonerare i Direttori dell'Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare da responsabilità;
 - autorizzare a compiere qualunque operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa di Risparmio e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato.
- Ai sensi dell'art. 2365 C.C. sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma C.C.;
 - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Massimo B...]

- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;
- nonché, a' sensi dell'art. 2446, terzo comma C.C., la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.



[Handwritten signature]

Spetta al consiglio di amministrazione valutare l' opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

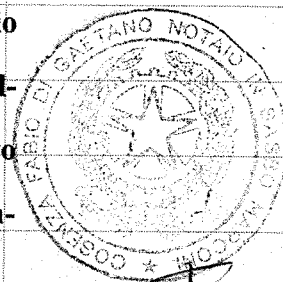
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Maurizio Bonaldi]

Il consiglio di amministrazione adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l' assemblea nell' ambito della relazione sulla ge-

stione di cui all' articolo 2428 rubricato Relazione sulla gestione, codice civile. Se dall' analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi tali da far presumere un possibile stato di crisi detto organo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l' aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione) da farsi approvare dall' assemblea ordinaria dei soci.



Non costituisce provvedimento adeguato l' eventuale ripianamento di perdite, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale (in sostituzione del bilancio di previsione) dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell' equilibrio economico delle attività svolte.

Il consiglio di amministrazione, previa propria deliberazione, adegua i regolamenti interni sul reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea di trasparenza, pubblicità e imparzialità, adottando criteri di selezione (per il personale non infungibile) coerenti con quanto previsto nel successivo c. 8, pubblicandolo sul sito istituzionale della società.

Il consiglio di amministrazione, in coerenza con gli indirizzi ricevuti per il tramite dell' assemblea dei soci, adotta propri provvedimenti atti a contenere, fermo restano la proporzionalità con il valore della produzione, i costi totali di funzionamento della gestione operativa ed extra operativa, pubblicando i relativi provvedimenti e i contratti sul sito istituzionale della società.

Il consiglio di amministrazione applica le disposizioni sul reclutamento del personale come da legge.

La maggior parte dell' attività della società, o comunque una sua parte si-

Mano Benelli

gnificativamente consistente, è svolta con le proprie risorse interne.

Il consiglio di amministrazione estende il controllo analogo alle proprie partecipate.

Ai sensi dell' art. 11, c. 9, lett. «a», 2^ parte, del d.lgs. 175/2016, il consiglio di amministrazione attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore.

Agli amministratori spetta ~~inoltre~~ il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e i relativi verbali sono firmati dai rispettivi Presidenti e Segretari.

Art. 19 - Presidente e Vicepresidente del Consiglio

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite la rappresentanza e la firma della Società. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sono attribuite al Vicepresidente. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta la Società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 20 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad uno solo Amministratore Delegato o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 16 comma 2.

All'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita, che potrà esercitare anche con firma disgiunta dal Presidente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Massimo Barbieri]

TITOLO V

Collegio Sindacale e Revisione legale

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e segg. del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale.

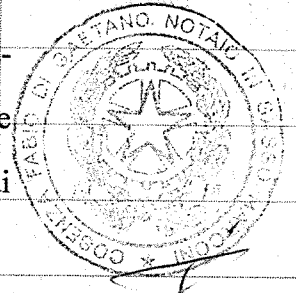
Art. 21-bis

(Revisione legale dei conti)

Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico



C3

DL

Massimo Borsari

ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

TITOLO VI

Direttore

Art. 21 ter Direttore Generale

L'Assemblea può nominare un Direttore Generale cui attribuire la esecutività delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la responsabilità gestionale della società in particolare:

- a) dirige il personale della società, provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti, alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, adotta i provvedimenti disciplinari che si rendono necessari;
- b) sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria, adottando i provvedimenti atti al miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei vari servizi aziendali ed al loro organico sviluppo;
- c) presiede le commissioni di gara per gli appalti ed acquisti soggetti a procedure ad evidenza pubblica, nonché le negoziazioni con i fornitori di beni e servizi, provvede altresì alla sottoscrizione dei conseguenti contratti;
- d) dispone i pagamenti e gli incassi;
- e) compie tutti gli atti di gestione che non siano riservati



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

all'Amministratore Unico, al Presidente o al C. di A. o all'Amministratore delegato.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono conferire speciale delega su determinate materie al Direttore Generale attribuendo per queste anche il potere di rappresentanza.

Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo statuto o allo stesso delegati ad altri dirigenti e dipendenti della società. Nell'ipotesi che l'organo esecutivo risulti composto dall'Amministratore unico, il Direttore generale assume il ruolo di procuratore generale con poteri di ordinaria amministrazione dell'Amministratore unico in assenza di quest'ultimo ed a parità di compensi.

TITOLO VII

Bilancio e Utili

Art. 22 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve procedere, entro i termini di legge e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale e con una relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 175/2016.

Art. 23 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione dei 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo il caso in cui l'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, non abbia provveduto a deliberare accantonamenti a riserve straordinarie o altre destinazioni o non



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Flaminio Borsari]

abbia disposto il rinvio degli stessi in tutto o in parte ai successivi esercizi. Il pagamento dei dividendi va effettuato presso le casse della società a decorrere dalla data stabilita annualmente dalla stessa. In difetto della fissazione della data di decorrenza del pagamento dei dividendi, gli stessi si devono considerare a disposizione dei soci presso le casse della sede sociale a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della delibera di distribuzione degli utili ai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.



TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 24 - Scioglimento

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge, alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

Controllo analogo

Art. 24 bis - Controllo analogo

Essendo la partecipazione al capitale sociale detenuta da società in house, Delta Web s.p.a. rientra nel novero delle società a totale partecipazione pubblica indiretta ed è pertanto attratta al controllo analogo nello stretto rispetto delle seguenti previsioni :

1) l'organismo deputato al controllo analogo è lo stesso presente nelle proprie partecipanti, salvo deleghe in toto o in parte all'assemblea ordinaria dei soci di Delta Web s.p.a.;

Fabio Di Giacomo

2) il complesso dell' attività ricompresa nel controllo analogo è lo stesso delle proprie partecipanti che sarà cura dell' Assemblea ordinaria dei soci di questa società veicolare alla medesima;

3) ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 del presente articolo, restano comunque riservati alla competenza dell'Assemblea delle società che detengono le partecipazioni i seguenti atti fondamentali:

a) Programma degli investimenti annuale e pluriennale;

b) Indirizzi sulle politiche tariffarie relative al servizio pubblico di cui all'art. 2 del presente statuto;

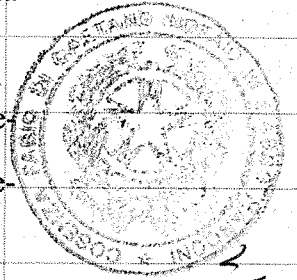
c) Modifiche del presente Statuto, anche in coerenza con il perseguimento della sana gestione e dell'equilibrio economico-finanziario della stessa.

4) per i presupposti quantitativi finalizzati alla permanenza dell'in house, la somma del fatturato di gruppo escluderà quello infragruppo;

5) Ai fini di quanto previsto dal presente punto, oltre l'ottanta per cento delle attività totali dovrà essere effettuata nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci.

6) La società potrà realizzare una produzione ulteriore rivolta al mercato non protetto rispetto a quella prevalente come individuata nel comma precedente, solo a condizione che la stessa sia finalizzata a conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società ed a beneficio dei servizi rivolti agli enti soci.

7) Spetta all'Organo di Amministrazione verificare che l'attività non protetta risulti inferiore al venti per cento dell' attività totale. Per tale prima attività, sussistendo la seconda la società provvederà alla separazione contabile dei costi totali di funzionamento, previa individuazione dei costi comuni da addebitarsi, sulla base del criterio adottato, all' attività protetta e non.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8) la società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il proprio scopo istituzionale, ovvero una sua significativa parte;

9) all'organo proposto al controllo, come da precedente punto sub 1, spettano poteri ispettivi verso questa società e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione di pubblico servizio;

10) la società attiva le procedure di selezione del personale ai sensi di legge;

11) rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d' impianto civilistico, che potranno essere adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione degli indirizzi da parte dell'Assemblea. Spetta inoltre all'Assemblea fornire all'Amministratore Unico gli indirizzi di sana gestione, sulle proposte di modifiche alla convenzione a disciplina dei rapporti tra la partecipante e questa società, sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale in stretta coerenza con quanto esteso alle proprie partecipanti.

12) L'Organo di amministrazione, accerterà annualmente, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale sopraccitato parametro quantitativo.

13) Le previsioni recate dai commi precedenti del presente articolo saranno adeguate in coerenza ai mutamenti normativi e giurisprudenziali che in tal senso saranno emessi.

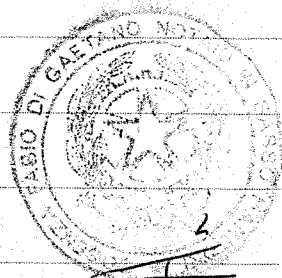
TITOLO X

Disposizioni generali

Art. 25 - Foro competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Ferrara.

Art. 26 - Clausola finale



2

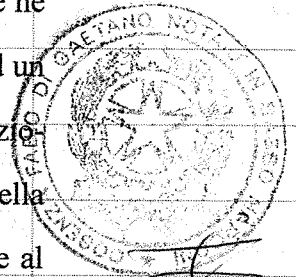
3

4

Antonio Bontade

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, sue successive modificazioni ed integrazioni, da esperirsi presso il servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. competente, secondo le previsioni del suo regolamento vigente al momento dell'avvio procedimento.

In virtù di quanto previsto dal precedente comma, è fatto obbligo alle parti di ricorrere al tentativo di mediazione prima di avviare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]